



**Area Viabilità e Trasporto Pubblico  
Servizio Viabilità e Traffico**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 164 del 16/05/2019**

**OGGETTO:** Istituzione, dalle ore 8.00 del 18 maggio fino alle ore 23.59 del 19 maggio 2019, e comunque fino a cessate esigenze, del divieto di sosta con rimozione coatta in un tratto di via S.Giovanni a Carbonara, in occasione della partita di calcio tra le squadre della SSC Napoli e della F.C. Internazionale.

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con OO.SS. n°106 del 5/02/1999, n°749 del 22/10/03 e n°207 del 08/02/11, sono stati istituiti particolari dispositivi di traffico per permettere il regolare svolgimento in sicurezza delle manifestazioni sportive che si svolgono all'interno dello Stadio di Fuorigrotta;
- per il giorno 19/05/19 è prevista la partita di calcio tra le squadre della SSC Napoli e della F.C. Internazionale;
- lo staff e la squadra della F.C. Internazionale soggiogneranno presso una struttura alberghiera ubicata in via S. Giovanni a Carbonara n°112;

**Vista** la richiesta della Questura di Napoli, acquisita al prot. PG/2019/430847 del 16/05/19, che ha comunicato l'esigenza, per ragioni di ordine pubblico, d'istituire, dalle ore 8.00 del 18 maggio fino alle ore 23.59 del 19 maggio 2019, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in via S. Giovanni a Carbonara, lungo tutto il fronte della struttura alberghiera, ubicata al civico n°112, che ospiterà lo staff e la squadra della F.C. Internazionale, su entrambi i lati della strada stessa;

**Ritenuto** di dover adottare il dispositivo di traffico di seguito riportato.

**Letti** altresì il D. L.º 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni ed il D. L.º 267/2000,

**ORDINA**

**ISTITUIRE**, dalle ore 8.00 del 18 maggio fino alle ore 23.59 del 19 maggio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in via S. Giovanni a Carbonara, lungo tutto il fronte della struttura alberghiera, ubicata al civico n°112, che ospiterà lo staff e la squadra della F.C. Internazionale, su entrambi i lati della strada stessa.

***Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.***

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.º 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da  
Il Dirigente  
ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.